ALLEGATO A)

REGIONE TOSCANA

SETTORE LAVORO

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI
ALLE IMPRESE E/O AI DATORI DI LAVORO
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
PER L'ANNO 2015

INDICE

PREMESSA.....1

Art. 1 FINALITA' GENERALI 3

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE.....3

2.1 Risorse finanziarie.....3
2.2 Riserva di risorse per le aree di crisi 3

Art. 3 NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.....4
Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI 7

Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI 8

Art. 6 TIPOLOGIA E MISURA DEGL I INCENTIVI.....10

6.1 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE 10
6.2 VOUCHER FORMATIVI 14

Art. 7 CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI 14

Art. 8 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO 15

Art. 9 MODALITA' E TERMINI DI PRE SENTAZIONE DELLA DOMAND A.....15

9.1. RICHIESTA DELLE CHIAVI DI ACCESSO.....16
9.2 RICHIESTA DELL'INCENTIVO E TERMINI 16
9.3. RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO E TERMINI 16
9.4. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.....16

Art. 10 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI 17

Art. 11 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITA' 18

11.1 per la richie sta di incentivo 18

11.2 per la richiesta di voucher formativo.....19

Art. 12 ELENCHI DE LLE IMPRESE E/O DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI.....19

Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....20

Art. 14 CONTROLLI.....21

Art. 15 REVOCA DELL'INCENTIVO.....21

Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE.....22

Art. 17 INFORMAZIONI 23

Art. 18 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 24

Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....24

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente **AVVISO** in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali s ul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento e uropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazion e degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- la Legge Regionale n.32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, approvato con DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma Operativo Obiettivo 2 Co mpetitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;

- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008;
- la L.R. 2 aprile 2009, n.16 “Cittadinanza d i genere” e successive modifiche;
- gli Indirizzi per l’assunzione di laureati da parte di Piccole e Medie Imprese di cui alla Delibera di G.R. n. 303/2008;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2011 -2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n.49 del 29/06/2011 ed in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovanisi”;
- il Piano di indirizzo generale integrato 2012 -2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n.32 del 17 aprile 2012;
- della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”
- della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la Decisione G.R. n.17 del 09 -12-2013 di approvazione del Bilancio di genere con cui la Regione Toscana potenzia le misure di incentivazione all’occupazione femminile attraverso gli incentivi alle assunzioni rivolti, in particolar modo, ad aumentare il tasso di occupazione femminile;
- la Delibera G.R. n. 154 del 23 febbraio 2015 “Piano di attività 2015 di Sviluppo T oscana SpA. Individuazione ambiti di intervento” ed in particolare il punto 4) dell’Allegato A , denominato Attività 2 “Assistenza tecnica per le attività di gestione, controllo e pagamento relativamente agli interventi per l’anno 2015 a sostegno dell'occu pazione”;
- la Delibera G.R. n.197 del 02 marzo 2015 Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 -2020;
- la Delibera G.R. n. 199 del 02 marzo 2015 con la quale si prevede una riserva di risorse per le aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- la Delibera G.R. n. 362 del 30 marzo 2015 “ Approvazione incentivi alle assunzioni per l'anno 2015” e successive modi fiche e integrazioni.
- Vista la DGR 645/2015 “Avviso incentivi per l'anno 2015: modifica DGR 362/2015 ”.
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.104 del 29 giugno 2015 “Modifiche alla DGR 645/2015 - Approvazione incentivi alle assunzioni per l'an no 2015".

Art. 1 FINALITA' GENERALI

Il presente AVVISO mette a disposizione incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro per favorire l'occupazione e si configura quale strumento attuativo della D.G.R. n.362 del 30 marzo 2015 "Approvazione incentivi alle assunzioni per l'anno 2015" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

2.1 Risorse finanziarie

Gli interventi previsti dal presente AVVISO, meglio definiti nel successivo Art.6, sono finanziati, per un importo totale di Euro 5 .292.259,00, con:

- risorse regionali, per Euro 400.000,00;
- risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per Euro 4.892.259,00, di cui:

  - Euro 2.429.878,2 riferiti all'Attività A.1.1.1. "Incentivi all'assunzione e alla trasformazione dei contratti di la voro verso forme stabili";

  - Euro 1.012.448,8 riferiti all'Attività A 3.1.1.1A) "Incentivi all'assunzione donne";

  - Euro 1.349.932,00 riferiti all'Attività B 1.1.3 A) "Incentivi all'occupazione disabili";

  - Euro 100.000,00 riferiti all'Attività A 4.1. 1.A) "azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale".

Dopo tre mesi dalla decorrenza del presente **AVVISO**, il Settore Lavoro si riserva la possibi lità di rivedere gli obiettivi, i target e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute.

2.2 Riserva di risorse per le aree di crisi

Nell'ambito del presente AVVISO è prevista una riserva di risorse pari ad Euro 500.000 ,00 per ognuna delle aree di crisi individuate con la D.G.R. n.199 del 02 marzo 2015, per un totale di Euro 1.500.000,00 e individuate nei seguenti territori:

1) Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo – Suvereto (polo siderurgico di Piombino) e Sassetta;
2) Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
3) Comuni della Provincia di Massa -Carrara.

Art. 3 NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con risorse pubb liche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente AVVISO a titolo di incen tivi all’assunzione e voucher formativi si configurano come “Aiuti di Stato” e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia. La normativa comunitaria applicata nel presente AVVISO è il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 rela tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1407/2 013, le imprese grandi, medie e piccole. L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” non può, nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l’aiuto in oggetto, di sovvenz ioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al ris petto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà e conomico-giuridica.

Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa.
I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse pr ovenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese

partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minim is” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito , che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del ca pitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contribu to, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono Aiuti di Stato.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime “de minimis”:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzion e o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al “de minimis” le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovver o per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUUE serie L 17 del 21.2.2000).

aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007):

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI animali, caccia e servizi connessi.
01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: attività mista
01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORT O ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00 Attività che seguono la raccolta *Nella classe 01.63 s'intendono incluse:*
- attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qu alità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64
- taglio e riessicazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64 Lavorazione delle sementi per la semina *Nella classe 01.64 s'intende inclusa:*
- lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di incentivo le imprese e /o i datori di lavoro privati che:

1. hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate nel territorio della Regione Toscana;
2. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime " *de minimis*" (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
3. sono in regola con l'applicazione del CCNL;
4. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un pr ocedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
6. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
7. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
8. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m);
9. incrementano, con la nuova assunzione a tempo indeterminato **,** l'organico dei lavoratori dell'impresa rispetto alla media del semestre prec edente.

Possono presentare richiesta di incentivo per le assunzioni di giovani laureati e/o dottori di ricerca **soltanto le imprese** rientranti nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI), ai sensi della normativa comunitaria in vigore - Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, e che abbiano come codice di attività primaria della classificazione una delle macroaree sotto elencate ad esclusione dei codici ritenuti inammissibili al regime "de minimis":

Codice Ateco 2007	Descrizione
A	**AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA**
B	**ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE**
C	**ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**
D	**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA**

E	**FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO**
F	**COSTRUZIONI**
G	**COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
H	**TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO**
I	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE**
J	**SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**
L	**ATTIVITA' IMMOBILIA RI**
M	**ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
N	**NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**

Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente **AVVISO** mette a disposizione contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro che assumono le sotto specificate tipologie di lavoratori:

a) **donne disoccupate,** che hanno compiuto il 30° anno di età, assunte **a tempo indeterminato part-time.** Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego de lle Province della Toscana ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 181/2000; dpgr 7/2004).

b) **giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca,** di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L.68/1999), assunti **a tempo indeterminato**, e/o **a tempo determinato** (con contratti di durata di almeno 12 mesi), con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione universitaria e con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabil ito dal relativo CCNL di riferimento. Il parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato ad una Commissione costituita dalle Organizzazioni datoriali e Sindacali presenti in Tripartita. Le Parti datoriali che compongono la commissione suddetta sono quelle rappresentanti il settore cui afferisce l'impresa richiedente l'incentivo.

c) **lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008** (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti **a tempo indeterminato e/o determinato** (con contratti di durata di almeno 6 mesi), e che si trovino in stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province d ella Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).

d) soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente assunti **a tempo indeterminato** e **soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni** di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti **a tempo determinato.** I soggetti prossimi alla pensione devono trovarsi in stato di disoccupazione, comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000), o in situazione di mobilità non indennizzata e comunque non percettori di ammortizzatori sociali.

e) persone con disabilità assunte **a tempo indeterminato e/o con contratti di lavoro subordinato a termine** (della durata di almeno 6 mesi) e che siano iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;

f) **soggetti svantaggiati** e gli altri soggetti indicati all'art. 17 ter comma 8 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, form azione professionale e lavoro" assunti **a tempo indeterminato e/o con contratti di lavoro subordinato a termine** (della durata di almeno 6 mesi) :

1. i soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle coo perative sociali) [1];
2. le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'artic olo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28

[1] Secondo l'articolo 4 della L. 381/1991 come modificato dalla L.193/2000, si considerano persone svantaggiate: **gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all' esterno** ai sensi dell' articolo 21 della L.26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni.

gennaio 2008, n.25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

4. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;
5. i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763 (Nor mativa organica per i profughi)".

Lo stato di disoccupazione dei soggetti svantaggiati deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).

Per le sole tipologie di incentivo "assunzione giovani laureati e/o dottori di ricerca", le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato sono equiparate a nuove assunzioni a tempo indeterminato, mentre ciò è escluso per tutte le alt re tipologie di lavoratori.

I lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente **AVVISO** al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con l'impresa e/o il datore di lavoro.

Art. 6 TIPOLOGIA E MISURA DEGLI INCENTIVI

Ai fini del presente Avviso, le tipologie di incentivo sono le seguenti:

1. incentivi all'assunzione (paragrafo 6. 1);
2. voucher formativo, destinato ai lavoratori assunti per le tipologie " lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008", "persone con disabilità", e "soggetti svantaggiati" (paragrafo 6.2).

Tali incentivi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in regime "de minimis".

Per i contratti di lavoro a tempo determinato, l 'incentivo è concesso in riferimento ad un s olo rapporto di lavoro.

6.1 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Per le donne disoccupate di cui alla lettera a) dell'art. 5:

- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part -time.

Per i giovani laureati di cui alla lettera b) dell'art. 5 :

- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full -time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part -time;

- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato full -time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part -time della durata minima di 12 mesi;

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 3.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato full -time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato full -time;
- Euro 1.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato part -time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato part -time;
- Euro 4.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato part -time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato full-time.

Per i dottori di ricerca di cui alla lettera b) dell'art. 5:

- Euro 6.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full -time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part -time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.200,00 per ogni assunzione a tempo determinato part -time della durata minima di 12 mesi;

Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 3.250,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 1.050,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;

- Euro 4.300,00 per ogni trasformazione del contratto di lavor o da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

Per i lavoratori licenziati di cui alla lettera c) dell'art. 5:

- Euro 8.000,00 per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato full -time;
- Euro 4.000,00 per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato part -time.
- Euro 4.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato full -time della durata minima di 6 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato part -time della durata minima di 6 mesi;

Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 4.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavor o da tempo determinato full-time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time;
- Euro 2.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part -time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time;
- Euro 6.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part -time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time.

Per i soggetti prossimi alla pensio ne di cui alla lettera d) dell'art. 5:

- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di uomini che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di uomini che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;

- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contra tto a tempo determinato di donne che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali.

Per le persone con disabilità di cui alla lettera e) ed i soggetti svantaggiati di cui alla lettera f) dell'art. 5:

- Euro 10.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 5.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine full-time della durata minima di 6 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine part-time della durata minima di 6 mesi.

Nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato a termine della durata di 6 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 6.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine full -time della durata m inima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time;
- Euro 3.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part -time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time;
- Euro 8.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part -time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time.

Nel caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato per lo stesso lavora tore, l'impresa e/o il datore di lavoro dovrà presentare on -line una nuova richiesta di incentivo, seguendo la procedura descritta nel successivo art.9.

Per le assunzioni o le trasformazioni di contratti di lavoro effettuate dalle Agenzie per il Lavoro, gli incentivi saranno riconosciuti unicamente alle agenzie stesse e non alle imprese presso cui il lavoratore risulterà somministrato.

6.2 VOUCHER FORMATIVI

Le imprese e/o i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i lavoratori licenziati di cui alla lettera c) dell'art. 5 del presente avviso pubblico possono richiedere un voucher formativo aziendale, fino ad un massimo di Euro 3.000,00, per qualificare o riqualificare le persone assunte.

Le imprese e/o i datori di lavoro che assumono le persone con disabilità o i soggetti svantaggiati di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 5 del presente avviso pubblico possono richiedere un voucher formativo aziendale, fino ad un massimo di Euro 5.000,00, per qualificare o riqualificare le persone assunte.

I voucher possono essere spesi dal datore di lavoro per la formazione erogata presso agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968 del 17/12/2007 e ss.mm.ii., ad esclusione della formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
I voucher finanziano esclusivamente i costi di iscrizione ai percorsi formativi di cui sopra, mentre sono escluse le spese di diversa natura, quali spese di trasporto, vitto, alloggio ecc.
L'iscrizione al corso di formazione deve essere successiva alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 3 mesi dalla data dell'assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro, in sede di compilazione della richiesta di incentivo, o successivamente, può richiedere per ogni lavoratore assunto un voucher formativo.

Art. 7 CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi descritti nel presente AVVISO possono essere cumulati con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche **esclusivamente:**

- per le assunzioni effettuate nelle Aree di Crisi definite al precedente art.2.2.;
- per le assunzioni riferite alla lett.e) dell'art.5 del presente AVVISO "Persone con disabilità", considerando che l'incentivo è previsto anche se si tratta di assunzioni obbligatorie;
- per le assunzioni riferite alla lett.f) dell'art.5 del presente AVVISO "Soggetti svantaggiati".

Gli incentivi descritti nel presente AVVISO, altresì, non sono tra loro cumulabili.

Art. 8 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa e/o il datore di lavoro richiede l'incentivo deve:

a) essere instaurato nell'anno in corso e, per la tipologia che prevede la trasformazione del contratto da tempo determinato/a termine a tempo indeterminato, la trasformazione deve essere effettuata nell'anno in corso;

b) riguardare un rapporto di lavoro instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana;

c) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge, con esclusione di quanto previsto dal precedente Art. 7 relativamente alle "Persone con disabilità";

d) riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente non abbia già beneficiato di incentivi pubblici a sostegno dell'occupazione e/o di voucher formativi;

e) essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento.

f) non essere riferito ad un contratto di apprendistato.

g) riguardare lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'assunzione non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda, oppure con la stessa impresa e/o datore di lavoro richiedenti l'incentivo, ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro/impresa medesimi.

Art. 9 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di incentivo dovranno essere presentate esclusivamente on-line a firma del legale rappresentante dell'impresa e/o datore di lavoro utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/bandi.

L'impresa, e/o il datore di lavoro, può presentare un'unica istanza on-line se richiede il incentivo per più lavoratori sulla stessa tipologia.

L'impresa, e/o il datore di lavoro, deve presentare più istanze on-line se, invece, la richiesta di incentivo riguarda diverse tipologie.

9.1. RICHIESTA DELLE CHIAVI DI ACCESSO

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO e sino alle ore 12:00 del 30 dicembre 2015, il legale rappresentante dell'impresa e/o il datore di lavoro (o il soggetto incaricato alla compilazione della domanda) dovrà richiedere a Sviluppo Toscana S.p .A. il rilascio delle "chiavi di accesso" al sistema informatico, all'indirizzo **https://sviluppo.toscana.it/bandi** .

9.2 RICHIESTA DELL'INCENTIVO E TERMINI

Sarà possibile presentare richiesta dell'incentiv o all'assunzione sulle tipologie di cui all'art.5 del presente Avviso, dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015.

La richiesta di incentivo, l'elenco degli allegati e l'attestazione/autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA -256.

9.3. RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO E TERMINI

Il voucher formativo di cui al paragrafo 6.2 del presente Avviso, può essere richiesto dall'impresa e/o dal datore di lavoro entro e non oltre il 30 dicembre 2015. La richiesta del voucher può essere inoltrata contestualmente alla richiesta di incentivo all'assunzione o successivamente. In questo ultimo caso, la richiesta dovrà essere inoltrata non oltre 30 giorni dalla conclusione dell e attività formative e l'impresa dovrà utilizzare la procedura "varianti" presente nella piattaforma, previo contatto telefonico o via mail con Sviluppo Toscana S.p.A.

Anche il voucher formativo è concesso all'impresa nel rispetto della normativa comuni taria in regime "de minimis".

Per quanto riguarda l'erogazione dei voucher formativi, gli aspetti procedurali saranno disciplinati con apposito Avviso emanato dal Settore Formazione della Regione Toscana.

9.4. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'impresa e/o il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di incentivo, dovrà digitare nell'apposito campo il codice univoco e la data di emissione della marca, salvo che ricorra una ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vig ente, per le sole

imprese aventi natura giuridica di Onlus. L'impresa e/o il datore di lavoro sono tenuti a stampare il frontespizio della richiesta, apporre la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi ne l corso dei quali gli Enti preposti possono effettuati specifici controlli.

Art. 10 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di incentivo, il legale rappresentante dell'impresa e/o il datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 il po ssesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 8, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità del l egale rappresentante dell'impresa e/o del datore di lavoro;
2. copia del documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
3. dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata digitalmen te dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, attestante l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure, per le sole imprese e/o datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa e/o del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza n ei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro) ;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di studio conseguito a firma del laureato/dottore di ricerc a (per le sole imprese che richiedono l'incentivo relativo ai giovani laureati/dottori di ricerca). Nel caso di titolo di studio estero, o di titolo di studio rilasciato da Università private, la predetta certificazione sostitutiva dovrà contenere anche la dichiarazione, da parte del laureato/dottore di ricerca, di aver ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, indicando anche l'Università che ha rilasciato tale attestazione;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore prossimo alla pensione, relativa allo stato di disoccupazione, non percettore di ammortizzatori sociali e relativa al numero di anni e/o mesi mancanti per maturare il diritto al trattamento pensionistico (per le sole imprese e/o datori di lavoro che richi edono l'incentivo per le assunzioni di lavoratori prossimi alla pensione).

6. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi di quanto esplicitato alla lettera f. dell' *art.5. SOGGETTI DESTINATARI* (per le sole imprese e/o datori di lavoro che richiedono l'incentivo per le assunzioni di lavoratori appartenenti alla tipologia "soggetti svantaggiati").

Art. 11 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITA'

11.1 per la richiesta di incentivo

La richiesta di incentivo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini indicati al punto 9.2. dell'articolo 9 *Modalità e termini di presentazione della domanda* e/o con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;
- non firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, deve essere apposta sulla richiesta di incentivo, sull'elenco degli allegati e s ulla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256.
- non assolta l'imposta di bollo o non dichiarata, ai s ensi del DPR 445/2000, l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.
- non trasmesso da parte dell'impresa e/o dal datore di lavoro, precedentemente al momento della richiesta di incentivo, il modello UNILAV relativo all'assun zione (o, per le tipologie che lo prevedono, alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato) del lavoratore oggetto della richiesta di incentivo al centro per l'impiego competente;
- presentata per l'assunzione dello stesso lavoratore su tipologie diverse;
- incompleta delle autocertificazioni e della documentazione indicata dall'art.10 *Contenuti della domanda e Allegati;*

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo da apporre sul frontespizi o cartaceo della richiesta inviata on -line;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo;
- i documenti di cui ai punti 1.2.4.e 5. del precedente articolo 10.

11.2 per la richiesta di voucher formativo

La richiesta del voucher formativo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini indicati al punto 9.3. dell'articolo 9 *Modalità e termini di presentazione della domanda* e/o con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;
- non firmata digitalmente dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del datore di lavoro, deve essere apposta sulla richiesta di voucher, sull'elenco degli allegati e sulla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ;
- non assolta l'imposta di bollo o non dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente;
- che l'iscrizione del lavoratore al corso di formazione è avvenuta in data anteriore a quella dell'assunzione o dopo 3 mesi dalla stessa o, nel caso di rapporto di lavoro a termine, se l'iscrizione avverrà dopo la data di scadenza del contratto.

Art. 12 ELENCHI DELLE IMPRESE E/O DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Le risorse disponibili stanziate sul presente **AVVISO** saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di incentivo. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata da Sviluppo Toscana S.p.A. e consiste nella verifica dei requisiti richiesti all'impresa, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Gli elenchi delle imprese e/o datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (**http://www.regione.toscana.it/burt/)** e sul sito della Regione Toscana, alla Sezione Imprese - Lavoro e Formazione - Incentivi per sostegno occupazione.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di incentivo è stata completata sulla piattaforma on -line e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione degli e lenchi delle imprese ammesse.

Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. nel corso dell'istruttoria richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art.10 del presente AVVISO, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di r icezione delle integrazioni richieste. Le eventuali

integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di incentivo.

L'erogazione dell'incentivo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) ed ai controlli effettuati da Sviluppo Toscana sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese e/o dai datori di lavoro, avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo e in un'unica soluzione.

Nel caso di assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine l'erogazione del contributo avverrà trascorsi 6 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e previa comunicazione da parte dell'impresa/datore di lavoro per posta certificata all'indirizzo **legal@pec.sviluppo.toscana.it**

Per l'erogazione del voucher formativo, le attività formative devono essersi concluse e l'impresa e/o il datore di lavoro, entro i 30 giorni successivi alla conclusione dell'attività formativa, deve aver inserito sulla piattaforma, con le modalità indicate all'articolo 9.3 del presente AVVISO, la seguente documentazione:

- documento originale o copia conforme di iscrizione al corso d i formazione del lavoratore;
- attestato di frequenza rilasciato dall'agenzia formativa a conclusione del medesimo corso;
- fattura e/o altri documenti contabili debitamente quietanzati attestanti l'avvenuto pagamento dell'attività formativa. prevista dall'art . 6.2.

L'erogazione del voucher formativo sarà effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. sul conto bancario indicato nella richiesta di voucher e in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione da parte dell'impresa e/o dal datore di lavoro della doc umentazione sopra indicata.

Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

L'impresa, o il datore di lavoro, ammessi all'incentivo sono obbligati:

- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno **due anni e sei mesi** successivi l'assu nzione;
- a non interrompere il rapporto di lavoro a termine e/o a tempo determinato **per il periodo minimo previsto per ciascuna tipologia di lavoratore** all'art. 6.1 ;
- a mantenere i requisiti richiesti dal presente avviso.

Art. 14 CONTROLLI

Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. possono in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente AVVISO e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese e/o dai datori di lavoro.

Art. 15 REVOCA DELL'INCENTIVO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'art.13 del presente Avviso, si procederà alla revoca dell'incentivo secondo le modalità di seguito specificate:

PER TUTTE LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO:

E' prevista la **REVOCA TOTALE** nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi entro 12 mesi dall'assunzione del lavoratore.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** nella misura del 50% nei seguenti casi:

- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra i 12 mesi e i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione del lavoratore.

PER TUTTE LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/ A TERMINE DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LAVORATORE OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO è prevista:

- la REVOCA TOTALE nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- la REVOCA PARZIALE, nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica entro la durata minima prevista all'art. 6.1 per ciascuna tipologia di lavoratore; in tal caso l'importo sarà ricalcolato sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati.

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi oppure, per le assunzioni a tempo determinato, del tempo rimanente alla conclusione del contratto).

Sia la revoca totale che parziale dell'incentivo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli **interessi legali che saranno così calcolati:**

- nel caso in cui l'impresa e/o il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A., all'indirizzo **controllioccupazione@pec.sviluppo.toscana.it**, relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data della predetta comunicazione da parte dell'impresa;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data del recupero dello stesso.

Non si procederà alla revoca dell'incentivo nei casi in cui l'impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso, Sviluppo Toscana S.p.A., per conto della Regione Toscana, predisporrà l'avvio del procedimento di revoca dell'incentivo con ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese e/o datori di lavoro interessati.
La revoca dell'incentivo sarà disposta con decreto dirigenziale effettuato dalla dirigente del Settore Lavoro. L'eventuale procedimento di recupero, attivato a seguito della revoca, sarà seguito da Sviluppo Toscana S.p.A.

Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

(con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato)

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto dell'incentivo richiesto, è possibile procedere, previa comunicazione che l'impresa e/o il datore di lavoro dovrà inviare a Sviluppo Toscana S.p.A.,

entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di incentivo.
Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore . Se accettata la sostituzione in questione non si procederà alla revoca dell'incentivo.

Art. 17 INFORMAZIONI

Il presente Avviso è consultabile sul sito della Regione Toscana alla pagina *Imprese, Lavoro e Formazione, Incentivi per sostegno occupazione* e sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..

Per richiedere assistenza sull'Avviso pubblico nonché per informazioni e supporto alla compilazione delle richieste di incentivo, è necessario rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. Al seguente indirizzo posta elettronica : assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it

Per le problematiche tecniche relative all'accesso al sistema informatico, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: supportooccupazione@sviluppo.toscana.it

Per informazioni relative alle fasi di controllo o a procedimenti di revoca , è possibile rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: controlli - fse@sviluppo.toscana.it

Per informazioni relative alla fase di pagamento, è possibile rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: erogazioni -fse@sviluppo.toscana.it

Per tutte le altre informazioni e comunicazioni :

Sviluppo Toscana S.p.A.

Via Cavour 39 – 50129 - Firenze

Posta certificata per comunicazioni formali fino alla fase di ammissione:

occupazione@pec.sviluppo.toscana.it

Posta certificata per comunicazioni formali successivi alla fase di ammissione: controlli-fse@pec.sviluppo.toscana.it

Assistenza telefonica per la presentazione delle domande:

Tel. 055 / 0935416 - dalle 9.30 alle 13.00 nei giorni lunedì -mercoledì-venerdì

Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Gestione POR: dott.ssa Francesca Lorenzini

Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Controlli I livello e ex post POR: dott. Fabio Cherchi

Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Controlli Pagamenti POR: dott. Giuseppe Strafforello

Art. 18 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali, sarà effettuato per le finalità previste dal presente avviso e per eventuali elaborazioni statistiche. La raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso e l'eventuale successiva assegnazione dell'incentivo.

I dati (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) saranno diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana e sul sito internet della stessa, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis LR 23/4/2007, n. 23); potranno inoltre essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge.

I titolari del trattamento sono la Regione Toscana/Giunta Regionale e Sviluppo Toscana S.p.A. Organismo Intermedio della Regione Toscana preposto al trattamento di dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Lavoro.

Incaricati dei trattamenti sono i dipendenti del Settore Lavoro individuati per lo svolgimento delle attività sopradescritte, e gli operatori di Sviluppo Toscana S.p.A. assegnati all'attività di istruttoria, gestione, controllo e pagamento relativamente al presente Avviso.

Si può chiedere in qualunque momento la verifica, la rettifica la cancellazione dei propri dati ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice Privacy, a Sviluppo Toscana S.p.A., organismo preposto al trattamento di dati personali, rivolgendo la richiesta al Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Gestione POR dott.ssa Francesca Lorenzini utilizzando i riferimenti di Sviluppo Toscana S.p.A. indicati all'art.17.

Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.